

N. R.G. 5888/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa **Carla Romana Raineri**  
dott.ssa **Maria Iole Fontanella**  
dott.ssa **Anna Mantovani**

**Presidente Relatore**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da:

**SARLUX SRL** (C.F. 02093140925), con il patrocinio dell'avv. AURICCHIO ANTONIO, dell'avv. CIMINELLI AUGUSTA e dell'avv. MASPEL ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Belgioioso, 2, giusta procura in atti

**OPPONENTE**

*contro*

**VERSALIS SPA** (C.F. 01768800748), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE CARLOS, dell'avv. ZARMANIAN THALIN e dell'avv. GOMEZ PALOMA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Corso Magenta, 84, giusta procura in atti

**RESISTENTE**

*e contro*

**SARAS SPA** (C.F. 00136440922), con il patrocinio dell'avv. NANNI ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Piazza Belgioioso, 2, giusta procura in atti

**RESISTENTE**



## CONCLUSIONI

### **Per parte Sarlux srl**

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione e trattazione, così giudicare:

#### **Nel merito:**

- dato atto ed accertato che il Lodo emesso in data 13-31 ottobre 2017 a Milano emesso a maggioranza dal Collegio Arbitrale composto dagli avvocati Prof. Duccio Regoli, in qualità di Presidente, dal Prof. Enrico del Prato e dal Prof. Emanuele Rimini nella controversia promossa da Versalis s.p.a. nei confronti di Saras s.p.a. ha erroneamente riconosciuto in capo a Versalis s.p.a. la titolarità del credito di euro 2.090.946,74, oltre interessi di mora, nei confronti di Saras s.p.a., dichiarare per i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 831, comma 3, e 404, comma 1, c.p.c., che Sarlux s.r.l. è la effettiva titolare di tale credito e conseguentemente revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti giuridici nei confronti di Sarlux s.r.l. il menzionato Lodo arbitrale fra Versalis s.p.a. e Saras s.p.a.

Con vittoria di spese e onorari.

### **Per parte Versalis spa**

Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza così provvedere:

- (i) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo promossa da Sarlux s.r.l. per le ragioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta di Versalis S.p.A.;
- (ii) in subordine e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibili l'opposizione rigettarla per infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avverse e, per l'effetto, confermare il Lodo arbitrale emesso in Milano il 13-31 ottobre 2017 dal Collegio Arbitrale composto dagli avvocati professori Duccio Regoli, Enrico del Prato e Emanuele Rimini;
- (ii) in ogni caso, condannare Sarlux s.r.l. e Saras S.p.A. in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di Versalis S.p.A.

### **Per parte Saras spa**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:

- accogliere l'opposizione di terzo di Sarlux s.r.l. con ogni conseguenza di legge;
- emettere ogni altro provvedimento, statuizione e declaratoria del caso;
- con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sarlux S.r.l. ha proposto l'opposizione, ai sensi dell'art. 831, comma 3, e dell'art. 404, comma 1, cod. proc. civ., domandando la revoca del Lodo Arbitrale emesso (a maggioranza) in data 13-31 ottobre 2017 in Milano nella controversia intercorsa tra Versalis S.p.A. (società controllata dall'ENI) e la Saras S.p.A. (società controllante Sarlux S.r.l.).

Lamenta Sarlux che tale Lodo ha erroneamente riconosciuto in capo a Versalis la titolarità di un credito nei confronti di Saras di Euro 2.090.946,74<sup>1</sup> di cui l'opponente Sarlux assume di essere divenuta titolare in forza della cessione del ramo d'azienda intercorsa tra essa Sarlux, in qualità di acquirente, e Versalis, in qualità di alienante.

Versalis SpA si è costituita in giudizio contestando il fondamento dell'avversa opposizione, della quale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità.

Saras SpA si è parimenti costituita nel giudizio aderendo alle domande di Sarlux.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

All'esito dell'incombente, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova anzitutto osservare che nel presente giudizio di impugnazione di terzo il potere di disamina e di decisione di questa Corte d'Appello ha ampiezza totale e non è in alcun modo soggetto ai vincoli derivanti dal Lodo (che non è opponibile al terzo Sarlux).

Ed invero, diversamente da quanto accade nel giudizio di impugnazione del Lodo ex art. 829 c.p.c., l'opposizione di specie, formulata ex art. 831 comma 3 c.p.c., in quanto diretta ad accertare la sussistenza di un diritto (quello del terzo opponente) incompatibile e prevalente con il diritto riconosciuto a una delle parti del provvedimento impugnato, non subisce le limitazioni nell'esame del merito della controversia che la legge stabilisce per il giudizio di impugnazione del lodo per nullità, ma introduce un giudizio a cognizione piena.

---

<sup>1</sup> Tale credito afferisce al "Contratto di lavorazione per conto Saras Spa del Reforming di Praoil S.r.l. presso lo stabilimento di Sarroch".

Il Credito di Versalis avrebbe origine dal mancato rispetto, da parte di Saras, dei quantitativi minimi annuali di materiale in lavorazione che la medesima Saras si era impegnata a conferire a Versalis ai sensi dell'art. 9.1. del Contratto di Lavorazione.

Il mancato rispetto di tali minimi garantiti riguardano i periodi 1 novembre 2012 - 31 ottobre 2013 e 1 novembre 2013 - 31 ottobre 2014.

Il Contratto di Lavorazione è cessato il 31 dicembre 2014



Ciò premesso, giova ripercorrere, seppur brevemente, le vicende intercorse fra le parti, nei limiti in cui esse rilevano nel presente giudizio.

In data 29 settembre 2014, Versalis e Sarlux sottoscrivevano un Contratto Preliminare con cui la prima si impegnava a cedere alla seconda la proprietà di una rilevante parte di un complesso industriale sito in Sardegna che produce prodotti chimici intermedi.

Il prezzo della compravendita è stato di segno negativo per complessivi Euro 55.400.000,00 a causa delle notevoli criticità del sito produttivo (redditività negativa ed obsolescenza degli impianti, unitamente ad esigenze di salvaguardia di numerosi posti di lavoro che sarebbero andati perduti in caso di cessazione dell'attività). Tale corrispettivo veniva, dunque, versato dalla venditrice Versalis all'acquirente Sarlux (cfr. art. 3.1 del Contratto).

Si riportano di seguito alcuni punti essenziali degli accordi *inter partes*.

- Art. 2.1.5 del Contratto Preliminare 29.9.2014: *“I contratti aziendali elencati della **Sezione 3 dell’Allegato C** saranno trasferiti con i relativi oneri e diritti, fermo restando che i crediti, i debiti, gli oneri e le responsabilità di qualsiasi genere e/o natura sorti in relazione a tali contratti (...) resteranno in capo al Venditore, che presta ampia garanzia e manleva in favore dell’Acquirente”*. Nella Sezione 3 dell’Allegato C non compaiono contratti riferibili a Saras e/o a Sarlux. Trattasi di contratti in corso con soggetti terzi, ma ceduti a Sarlux in quanto necessari per la prosecuzione dell’attività del Ramo d’Azienda.
- Art. 10.8.1 del Contratto Preliminare 29.9.2014: (rubricato **“Rapporti con l’Acquirente e con Saras S.p.A.”**): *“Le Parti si danno atto che i seguenti contratti in essere tra il Venditore e l’Acquirente e/o Saras S.p.A., per effetto della cessione del Ramo d’Azienda, necessariamente cesseranno alla Data di Efficacia, ovvero saranno risolti consensualmente in via anticipata a detta data”*. (Seguiva l’elenco dei contratti soggetti a tale previsione, tra cui è esplicitamente incluso il Contratto di Lavorazione oggetto del Lodo (cfr. lett. f) art. 10.8.1 del Contratto Preliminare).

Ai sensi dell’art. 2.1.5 del Contratto Preliminare, dunque, per i crediti/debiti afferenti i Contratti con parti diverse da Saras e/o Sarlux era stata prevista la deroga all’effetto automatico traslativo previsto dall’art. 2559 c.c.

Il 29 dicembre 2014, le medesime parti (Versalis e Sarlux) stipulavano il contratto definitivo di “Cessione di Ramo d’Azienda”.

In tale contratto definitivo, al punto 1.2, si dava atto che il Ramo d’Azienda ceduto era *«costituito dagli elementi attivi e passivi, come descritti nell’allegato “C”»*. Fra essi, al punto d), i *“contratti stipulati per l’esercizio del Ramo d’Azienda indicati nell’allegato “C”- sezione 3 (Contratti aziendali)”*.



Nulla si prevedeva nello specifico in ordine ai crediti e debiti afferenti i contratti ceduti.

Purtuttavia, al punto 4. Rubricato “**Clausola di Prevalenza**”, le parti si davano reciprocamente atto che “*il presente contratto non ha efficacia novativa in relazione ad altri accordi raggiunti tra le stesse precedentemente alla sua stipula, i quali, pertanto, lo integrano e prevalgono sulle sue disposizioni*”.

Di tal che, relativamente alla sorte dei crediti/debiti, si può continuare a fare riferimento alla disciplina contenuta nel preliminare. Così come sembra abbiano fatto gli arbitri e le difese delle parti nel presente procedimento.

Ciò premesso in fatto, osserva la Corte che l’”inerenza” del “Contratto di Lavorazione” al Ramo di Azienda ceduto a Sarlux non appare revocabile in dubbio; né tale tesi risulta essere stata smentita dagli Arbitri i quali, nella ricostruzione dei fatti storici effettuata nei §§ da n. 8 a n. 13 dei “Motivi della Decisione”, ne danno compiutamente atto.

Del pari ineccepibili risultano le argomentazioni svolte dal Collegio Arbitrale sulla portata dell’art. 2559 c.c. in tema di cessione dei crediti in caso di trasferimento di azienda e/o di rami aziendali. E ciò conformemente alla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità che, sulla base di una visione unitaria dell’azienda e/o dei suoi rami, propende per un automatico trasferimento al cessionario di tutti gli elementi (e quindi di tutti i rapporti giuridici ad essa inerenti) che costituiscono *l’universitas*, senza necessità di specifiche pattuizioni nell’atto di trasferimento. Disciplina legale che può essere, invero, derogata dalle parti soltanto mediante l’adozione di una inequivoca scelta contrattuale (cfr. §§ 14-16 dei Motivi della Decisione).

Non condivisibile, tuttavia, ad avviso di questa Corte, è il percorso argomentativo contenuto nei §§ da 21 a 25 del Lodo su cui poggia l’esclusione dagli effetti traslativi automatici *ex art. 2559 c.c.* del credito oggetto di causa, in ragione di una rinvenibile “*comune volontà*” delle parti in tal senso.

Gli Arbitri hanno, infatti, sul punto, ritenuto che “*dalla regolamentazione contrattuale convenuta da Versalis e Sarlux in relazione alla peculiare tipologia di <affare> (<operazione economica>) che intendevano realizzare...*” emergerebbe la “*volontà di escludere dal trasferimento a Sarlux le componenti del Ramo d’Azienda aventi natura <finanziaria>*” (*cassa, capitale circolante, crediti debiti ecc.*)” (cfr. Lodo, pag. 18).

L’esistenza di tale (asserita) volontà delle Parti è stata ravvisata in alcuni “indizi” [da a) ad g)] fra i quali, quello fondamentale, andrebbe rintracciato nella “perimetrazione” del Ramo d’Azienda effettuata dalle parti, che sarebbe “*espressiva della volontà di escludere dal trasferimento tutte le componenti di natura finanziaria che certamente esistevano ed erano relative al Ramo*” (cfr. Lodo, pag. 18).

Tale ragionamento non risulta, tuttavia, convincente ad avviso della Corte.



Giova anzitutto ribadire che, in deroga alle disposizioni di diritto comune, il trasferimento automatico dei crediti può essere impedito soltanto in presenza di pattuizioni univoche. Queste ultime, a loro volta, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

La ricerca della comune volontà delle parti deve essere innanzitutto effettuata *“sulla base del testo letterale del contratto e delle clausole che lo compongono, le quali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”* (art. 1363 cod. civ.).

Seppure, in linea di principio, l’interprete non sia vincolato *“... al senso letterale delle parole, laddove tale senso letterale delle parole utilizzate dalle parti consenta più di una interpretazione che rende non univoco il risultato interpretativo”*, purtuttavia *“l’indagine ermeneutica può e deve limitarsi al senso letterale delle parole quando non sussiste alcuna ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito dell’accordo”*. E ciò secondo il noto brocardo *“in claris non fit interpretatio”* (ex plurimis, Cass. n. 12360/2014; Cass. 27/10/2004 n. 20791).

Nel caso di specie, non solo nulla emerge in ordine a tale deroga nel contratto definitivo (che tace sul punto) ma, dal combinato disposto del testo degli artt. 2.5.1 e 10.8.1 del Contratto Preliminare, risulta in modo oggettivo ed incontrovertibile come le Parti, cui era ben noto il regime legale che regola il trasferimento delle varie componenti che costituiscono un’azienda (non fosse altro che per la qualità dei contraenti e per la complessa regolamentazione dei rapporti), abbiano derogato la regola cd. legale solo per i crediti ed i debiti di Versalis nei confronti di soggetti terzi.

Dunque non avrebbero dovuto gli Arbitri ricercare una diversa volontà rintracciabile nella *“mente delle parti”*, al di là del chiaro testo negoziale e dei principi di diritto che regolano la materia in esame.

Tale differente disciplina risulta, peraltro, giustificata dalla *“doppia veste”* rivestita da Sarlux (acquirente del Ramo d’Azienda e controparte di Versalis nei contratti contemplati dall’art. 10.8.1 del Contratto Preliminare). La *“doppia veste”* comportava, per i contratti commerciali tra Versalis e Sarlux e gli afferenti debiti e crediti, l’automatica ed oggettiva loro estinzione **per confusione** (dei due soggetti in uno solo, e cioè in Sarlux). Ed uguale effetto estintivo è stato, evidentemente, voluto dalle Parti anche relativamente ai debiti e crediti tra Versalis e la controllante di Sarlux, cioè Saras; e ciò attraverso la mera tecnicità di considerare consensualmente risolto il Contratto di Lavorazione per effetto della cessione del Ramo d’Azienda a Sarlux. Di qui la omessa previsione di alcuna deroga alla regola legale sull’automatico trasferimento dei crediti.

Il Lodo qui impugnato ha, in altri termini, omesso di valutare (circostanza non trascurabile) il fatto che Sarlux non era solo cliente di Versalis, ma anche, e soprattutto, l’acquirente del Ramo d’azienda. Cosicché, ogni contratto e rapporto di debito/credito fra Versalis e Sarlux si sono inevitabilmente estinti per confusione, come peraltro puntualmente rimarcato dalle parti nel testo dell’art. 10.8.1 del Contratto Preliminare, attraverso l’espressa previsione della risoluzione consensuale (fra gli altri anche) del Contratto di Lavorazione, per effetto della cessione del Ramo d’Azienda.

L’intervenuta cessazione degli effetti di tutti i contratti commerciali tra Versalis ed il Gruppo Saras (fra cui il Contratto di Lavorazione) - espressamente prevista dall’art.10.8.1. del Contratto Preliminare -



esprime dunque, ad avviso della Corte, la ovvia ed oggettiva conseguenza della sostituzione del Gruppo Saras (tramite Sarlux) nella posizione contrattuale di Versalis in tali contratti che, con la cessione del Ramo d'Azienda, si sono estinti per confusione, per esplicita volontà delle parti.

Potrebbe obiettarsi, in linea di principio, che il contratto intercorso all'epoca con Saras, rispetto al quale è sorto il credito di cui si discute, non compare fra quelli oggetto del perimetro della cessione come descritto negli art. da 2.1.1 a 2.1.9.

Ma tale circostanza deve considerarsi irrilevante atteso che, per quanto concerne i rapporti con Saras e Sarlux, prevale comunque l'art. 10.8.1 che, specificamente, disciplina quei rapporti, in quanto Sarlux era cessionaria del ramo di azienda ed il contratto di Lavorazione da cui sorgeva il credito contestato le veniva trasferito in virtù del successivo accordo contenuto, appunto, nell'art. 10.8.1.

Vero è che in tale disposizione si fa menzione solo dei "contratti" e non anche dei crediti. Purtuttavia, in assenza di una espressa, diversa, volontà delle parti, anche i crediti ed i debiti riferiti a tali contratti si trasferiscono automaticamente al cessionario secondo i principi generali.

L'assenza di previsione di garanzie dipende unicamente dal fatto che nessun senso avrebbe avuto per Sarlux essere garantita per i propri debiti e per quelli della sua controllante Saras, né esisteva la necessità per Sarlux di essere garantita relativamente a crediti che non avrebbe acquistato.

Altrettanto evidente è che la cessazione degli effetti di tali contratti, ovvero la loro risoluzione consensuale è solo il frutto ("necessariamente" si esprimono le parti) della cessione del ramo d'azienda.

Dunque neppure potrebbe applicarsi, nella specie, il principio secondo cui il negozio risolutorio avrebbe per sua natura efficacia *ex nunc*, senza alcun effetto liberatorio in ordine ad eventuali aspetti di responsabilità per inadempimenti relativi a prestazioni già eseguite<sup>2</sup>.

L'utilizzo del termine "cesseranno" alla Data di Efficacia, o della locuzione "saranno risolti consensualmente" devono essere, infatti, posti in relazione al presupposto - fondamentale - della intervenuta cessione del ramo di azienda, a seguito della quale "necessariamente" (come, invero recita non a caso l'art. 10.8.1) Sarlux è subentrata in tutte le posizioni soggettive di Versalis riferite ai contratti in essere con essa Sarlux, ovvero con Saras. Il che è fatto ben diverso dalla fattispecie estintiva conseguente alla risoluzione di un contratto per mutuo consenso per il quale vale la regola della efficacia "ex nunc".

---

<sup>2</sup> Cass. n. 7270/97 e ss. conf. "Il negozio risolutorio ha, per sua natura, efficacia *ex nunc*, nel senso che da esso deriva la caducazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario relative alla prosecuzione del rapporto, onde non può configurarsi responsabilità in relazione al mancato adempimento delle ulteriori prestazioni previste; nessun effetto liberatorio, invece, esplica la risoluzione consensuale in ordine ad eventuali aspetti di responsabilità per un corretto adempimento relativo a prestazioni già eseguite, ovvero per danni cagionati da comportamenti accessori in cui una delle parti possa incorrere nell'esecuzione dello stesso accordo risolutorio, ferma restando, ovviamente, la possibilità per le parti di prevedere, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, l'estensione dell'effetto liberatorio dell'accordo risolutorio ad altri titoli di responsabilità, al di là dei limiti propri di detto accordo".



Da ultimo giova evidenziare che (i) il Lodo non ha minimamente considerato la circostanza - da ritenersi, al contrario, rilevante, anche sotto il profilo della buona fede sia nella fase dell'interpretazione, sia in quella dell'esecuzione del contratto - che dell'esistenza del credito rivendicato da Versalis non potevano essere a conoscenza né Saras, né Sarlux, in quanto lo stesso è stato contabilizzato da Versalis soltanto in momenti successivi alla firma del Contratto Preliminare (come comprovato dalla data delle relative fatture); (ii) che l'esistenza di un valore negativo del Ramo di Azienda ceduto non può costituire alcun logico indice per ritenere che la volontà delle parti fosse quella di escludere dal perimetro delle loro pattuizioni gli aspetti finanziari (che tra l'altro finanziari non sono, in quanto i crediti vantati da Versalis hanno natura squisitamente commerciale), atteso che le ragioni di questa previsione, come in limine evidenziato, risiedevano in altre e diverse circostanze, principalmente volte alla conservazione delle attività e ai posti di lavoro dei dipendenti ivi occupati; (iii) che le condotte poste in essere da Saras nell'ambito del Contratto di Lavorazione, a fronte della richiesta di pagamento formulata da Versalis dopo la firma del Contratto Preliminare con Sarlux, devono ritenersi irrilevanti rispetto al tema del trasferimento in capo a Sarlux del credito oggetto di causa in forza del Contratto Preliminare Sarlux, di cui Saras non è stata parte (non sono, infatti, le condotte di Saras che possono rilevare ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c., ma esclusivamente quelle di Sarlux).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, non può omettersi di osservare come nella specie gli arbitri, seppure non all'unanimità, siano andati alla ricerca di una "presunta diversa volontà" delle parti per disciplinare la sorte di un credito (quello di cui è causa, fra Versalis e Saras) che non era contemplato fra quelli specificamente sottratti agli effetti traslativi automatici di cui all'art. 2559 c.c.

Ma questo sforzo interpretativo avrebbe avuto un senso solo se il testo negoziale non fosse stato di per sé esplicito, univoco e coerente, non già in presenza in una disposizione che prevedeva la deroga alla disciplina legale solo per *i crediti, i debiti, gli oneri e le responsabilità di qualsiasi genere e/o natura sorti in relazione a "tali contratti"*, cioè i contratti di natura commerciale riguardanti il Ramo d'Azienda stipulati da Versalis con soggetti terzi, diversi da Sarlux e/o Saras. Laddove il credito riveniente dal Contratto di Lavorazione è, senza ombra di dubbio, relativo ad un contratto intercorso fra Versalis e Saras.

Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., e considerato che Saras, evocata nel giudizio dalla sua controllata Sarlux, si è costituita limitandosi ad aderire alle difese di Sarlux.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Sarlux srl avverso il Lodo arbitrale emesso in Milano il 13-31.10.2017 nella controversia promossa da Versalis SpA nei confronti di Saras SpA, così provvede:

dichiara che il Lodo *de quo* ha erroneamente riconosciuto in capo a Versalis Spa la titolarità del credito di € 2.090.946,74 oltre interessi di mora ;

dichiara che Sarlux srl è l'effettiva titolare di detto credito;





dichiara privo di effetti giuridici il Lodo *de quo* nei confronti di Sarlux srl;

condanna Versalis SpA al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore di Sarlux srl in complessivi € 29.000,00 (valori medi), oltre contributo unificato ed oltre spese generali ed accessori di legge;

dichiara interamente compensate le spese processuali fra Sarlux srl, Saras SpA e Versalis SpA.

Così deciso in Milano, il 21.3.2019.

Il Presidente estensore

Carla Romana Raineri

